

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA - SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO DI PALERMO E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DA RENDERSI AL PERSONALE MILITARE E CIVILE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D. LGS 81/08 E S.M.I.

Premesso che :

- che l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- che dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- che la Sezione Rifornimenti e Mantenimento ha l'esigenza di ottemperare alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. avvalendosi della collaborazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" che ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti dal citato decreto da rendersi in favore del personale civile e militare in forza alla Sezione.

TRA

Il Ministero della Difesa – Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Palermo, cod. fisc./P.IVA n.-80023020821 sede in Palermo in via G. Cantore 35/A nella persona del Direttore pro-tempore Col. Francesco Velardi nato a Messina il 22/07/1965 nella qualità di Rappresentante Legale della Sezione Rifornimenti e Mantenimento Palermo domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominato Esercito).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del Direttore Generale dott. Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante sostanziale del presente contratto, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 -- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa, l'Unità Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell'A.O.U.P. del Dipartimento dei Servizi Centrali d'Ospedale, individuata quale U.O. capofila e coordinatrice delle prestazioni sanitarie erogate dalla stessa e dalle altre UU.OO. coinvolte (Cardiologia, CQRC) si impegna a garantire nei termini temporali previsti dalla normativa, nei

confronti dei dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa esposti ai rischi professionali in servizio presso la Sezione Rifornimenti e Mantenimento Palermo (*di seguito anche brevemente Sezione* le prestazioni sanitarie previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dettagliatamente specificate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto.

L'elenco del personale da sottoporre agli accertamenti sanitari nonché le mansioni alle quali gli stessi sono adibiti costituisce l'allegato "B" anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al precedente art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente alle UU.OO. coinvolte, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

L'esecuzione della presente convenzione è disciplinata dalle clausole in essa contenute nonché in quelle previste nella lettera di ordinazione che costituisce allegato "C" anch'esso facente parte integrale e sostanziale del presente atto. In tale lettera sono indicate: il numero, la tipologia delle prestazioni sanitarie richieste ed il valore complessivo delle stesse, per un ammontare pari ad euro

_____ che la Sezione si impegna a corrispondere alla A.O.U.P. dietro presentazione di regolare fattura. L'Amministrazione Militare, ove dovesse sussistere l'esigenza, si riserva la facoltà di ordinare un numero di prestazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera di ordinazione in allegato "C", fermo restando che le stesse saranno fatturate dalla A.O.U.P. applicando i corrispettivi indicati in allegato "A".

Le visite specialistiche e/o gli esami, saranno dall'Esercito prenotati telefonicamente e confermati successivamente a mezzo fax. *entro e non oltre il 10 Gennaio di ciascun anno di vigenza della convenzione.*

Salvo i casi di particolare urgenza, lo svolgimento degli esami e/o visite specialistiche dovrà essere fissato entro una settimana dalla data di prenotazione telefonica.

Tutti gli esami e/o le visite richieste per lo stesso dipendente dovranno essere effettuate entro l'orario di lavoro del personale della Sezione.

Qualora il dipendente non potesse recarsi in A.O.U.P. nell'ora e nel giorno concordati, la Sezione provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente, concordando un'altra data.

La Sezione avrà comunque la facoltà di spostare l'appuntamento concordato, dando comunicazione telefonica, seguita da fax, senza che per questo l'A.O.U.P. abbia nulla a pretendere per le mancate prenotazioni.

Gli esiti degli accertamenti effettuati verranno trasmessi entro e non oltre 60 gg dalla data di effettuazione degli stessi.

Si precisa che al fine di garantire la catena di custodia i prelievi e i campioni biologici delle prestazioni sanitarie erogate dal CQRC dovranno essere prelevati direttamente dal personale sanitario dell'U.O. erogante.

L'AOU.P. si impegna, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Medico Competente della Sezione, a mezzo mail, sugli esiti degli accertamenti richiesti in urgenza dallo stesso.

ART. 3 – CORRISPETTIVI

Le prestazioni sanitarie richieste di cui all'allegato A saranno tariffate ai sensi di quanto previsto sia dal Tariffario minimo Regionale relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale in vigore dal 01.06.2015 (giusto D.A. della Regione Siciliana n. 799 del 07.05.2015). Tutte le prestazioni

ART. 4- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento *delle prestazioni sanitarie richieste* è a carico della Sezione e sarà effettuato *applicando* i corrispettivi sopradetti dietro presentazione di regolare fattura *unica elaborata* in formato elettronico *che verrà emessa dopo l'esecuzione di tutte le prestazioni sanitarie richieste ed effettivamente erogate dalla A.O.U.P.* La fattura, *che dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate nel punto 4 della lettera di ordinazione in allegato "C"*, dovrà indicare nel campo "causale" *il numero e l'oggetto delle prestazioni sanitarie erogate* nonché gli estremi di riferimento della presente convenzione e *della lettera di ordinazione*. Le parti contrattuali convengono che ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 09 ottobre 2002 che recepisce la direttiva 2000/35/CE come modificato dal D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE che la Sezione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte della fattura elettronica regolarmente accettata dalla stessa, e, a tal riguardo farà fede il timbro di ricezione della stessa presso la Sezione.

L'A.O.U.P. , per il tramite dell'U.O. di Medicina del Lavoro, si impegna ad inviare alla Sezione, *a conclusione delle attività richieste*, l'elenco riepilogativo dei nominativi dei soggetti e delle prestazioni sanitarie erogate in loro favore. La Sezione emetterà il benestare al pagamento dopo aver effettuato la verifica di corrispondenza, che avverrà entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione del riepilogo. Tale specifica dovrà essere allegata alla fattura.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'A.O.U.P. si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

ART 6 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'A.O.U.P. si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 7 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Sezione dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.- Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.



ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce con la cd autoassicurazione la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 9 – PRIVACY

Con riferimento al D. Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” le Parti si danno reciprocamente atto che titolare del trattamento è la Sezione che designa come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del Direttore Generale, limitatamente a:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione del D.Lgs 196/2003 nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei soggetti destinatari delle prestazioni sanitarie.

ART. 10 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 11 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.


Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 12 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto *e di quelle contenute nella lettera di ordinazione in allegato “C”* che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.



ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.14 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li 16.12.2016

Per Il Ministero della Difesa
Sezione Riformamenti e Mantenimento Palermo
Colonnello Velardi Francesco

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Polichinico "Paolo Giaccone"
Direttore Generale
Dott. Roberto Li Ddani





**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**



Unità di Staff Affari Generali ed Istituzionali

Ufficio Convenzioni
Prot. n. 202/6 CU

Palermo, 12 dicembre 2016

Alla Sezione Rifornimento e
Mantenimento di Palermo
Ufficio comando

c.a Col. Dott. Gualtiero Curti Giardino
caufedo@serimapa.esercito.difesa.it
e p.c. Al Resp.le U.O. Medicina del Lavoro
e delle Malattie Professionali
A.O.U.P. "P. Giaccone"
SEDE

Oggetto: Trasmissione preventivo di spesa per esami ematochimici e strumentali da assicurarsi in favore dei militari in forza alla Sezione per le attività sanitarie previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

In riferimento dalla Vs richiesta di rinnovo del rapporto convenzionale tra noi in essere per le attività di cui all'oggetto del 28/10/2016 si trasmette il preventivo di spesa per le prestazioni sanitarie richieste, evidenziandoVi che per talune prestazioni la tariffazione accordata è conforme al Tariffario Regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in vigore a far data dal 01.06.2015 (giusto D.A. n° 799/2015 del 07/05/2015), per ciò che concerne le prestazioni contrassegnate dall'acronimo AZ il corrispettivo applicato è riscontrabile nel tariffario aziendale.

Di seguito si riportano, in dettaglio, le prestazioni richieste con le relative codifiche:

Prestazioni SSR

Cod. 89383 Diffusione alveolo capillare del CO	€ 23,24
Cod. 3142 Laringoscopia o altra tracheoscopia	€ 27,11
Cod. 8941 Test cardiovascolare da sforzo	€ 55,78
Cod. 8954 Monitoraggio elettrocardiografico	€ 46,48
Cod. 88721 Ecografia cardiaca	€ 51,65
Cod. 897 Visita specialistica	€ 20,66
Cod. 8901 Visita di controllo	€ 12,91



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



Unità di Staff Affari Generali ed Istituzionali

Ufficio Convenzioni

Prestazioni Aziendali

AZ.0651	€ 26.00	Arsenico urinario
AZ.0632	€ 26.00	Cadmio urinario
AZ.0631	€ 26.00	Alluminio urinario
AZ.0650	€ 26.00	Cobalto urinario
AZ.0633	€ 26.00	Cromo urinario
AZ.0636	€ 26.00	Manganese urinario
AZ.0637	€ 26.00	Mercurio urinario
AZ.0638	€ 26.00	Nichel urinario
AZ.0653	€ 26.00	Molibdeno urinario
AZ.0639	€ 26.00	Piombo
AZ.0640	€ 26.00	Rame urinario
AZ.0641	€ 26.00	Selenio urinario
AZ.0902	€ 26.01	Stagno urinario
AZ.0652	€ 26.00	Stronzio urinario
AZ.0649	€ 26.00	Vanadio urinario
AZ.0642	€ 26.00	Zinco urinario
AZ.0734	€ 30.00	Acido transmuconico urinario
AZ.0951	€ 20.00	Acido S-fenilmercapturico
AZ.0735	€ 25.00	Acido Ippurico
AZ.0736	€ 25.00	Acido metil ippurico
AZ.0952	€ 30.00	1 OH pyrene urinario

I prezzi si intendono per singola prestazione.

Si fa rilevare, tuttavia, che lo schema di atto convenzionale che si intende proporre prevede l'eventuale modifica dei corrispettivi stabiliti derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa che possano intervenire durante il periodo di validità degli accordi.

Si rimane a Vs disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti



Il Funzionario responsabile

Enza Di Noto